



**Istituzione del “Centro interdipartimentale per l’Insegnamento dell’italiano a stranieri (CIS)” ed emanazione relativo Regolamento di funzionamento**

**IL RETTORE**

- VISTA** la legge 30.12.2010, n. 240;
- VISTO** il vigente Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale del 28.03.2022, n. 305;
- VISTO** il decreto rettorale del 5 giugno 2013 n. 856 e smi recante lo schema di Regolamento per il funzionamento dei dipartimenti e, nello specifico, l’articolo 9 recante la disciplina dei Centri interdipartimentali;
- VISTE** le delibere del Consiglio del dipartimento di Pedagogia, psicologia, filosofia (seduta del 29 aprile 2022) e del Consiglio del dipartimento di Lettere, lingue e beni culturali (seduta del 21 aprile 2022), con le quali è stata deliberata l’istituzione del Centro interdipartimentale per l’Insegnamento dell’italiano a stranieri (CIS) e approvata la proposta di Regolamento per l’istituzione e il funzionamento del Centro medesimo;
- VISTE** le delibere con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 30 e 31 maggio 2022, hanno espresso parere favorevole e approvato la proposta di istituzione del Centro interdipartimentale in oggetto, secondo i regolamenti approvati dai Consigli dei dipartimenti interessati;
- PRESO ATTO** della necessità di procedere quindi all’emanazione del decreto rettorale di istituzione del Centro e del relativo Regolamento di funzionamento

**DECRETA**

**ART. 1** – A decorrere dalla data del presente decreto è istituito il “*Centro interdipartimentale per l’Insegnamento dell’italiano a stranieri (CIS)*”.



**ART. 2** – Il Centro ha sede presso il dipartimento di Lettere, lingue e beni culturali, a cui compete la gestione amministrativa e contabile ed il suo funzionamento è disciplinato dal Regolamento che forma parte integrante del presente provvedimento.

**ART. 3** – Il presente decreto è pubblicato nel sito web dell'Ateneo.

*Visto il Direttore Generale*

Il Rettore  
Prof. Francesco Mola  
*Sottoscritto con firma digitale*



## **Regolamento di istituzione e funzionamento del Centro interdipartimentale per l'insegnamento dell'Italiano a stranieri - CIS**

### **Art. 1 – Istituzione**

1. Presso l'Università degli Studi di Cagliari è istituito, ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti, il "Centro interdipartimentale per l'insegnamento dell'Italiano a stranieri - CIS", di seguito denominato "Centro", a cui afferiscono, in sede di prima attivazione, il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali e il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia dell'Università degli Studi di Cagliari.
2. Il Centro ha autonomia funzionale, ma non amministrativa e contabile, secondo la normativa vigente e non può essere assegnatario di personale tecnico amministrativo.

### **Art. 2 – Finalità e natura del Centro**

1. Scopo del Centro è svolgere attività di insegnamento, formazione e ricerca scientifica nell'ambito della didattica dell'italiano come lingua seconda (L2) e lingua straniera (LS) finalizzate a promuovere conoscenza e diffusione della lingua e della cultura italiane sul territorio e nel mondo, come anche degli strumenti teorici e metodologici per la didattica.
2. A tal fine il Centro:
  - a) con il supporto della Direzione per la Didattica e in particolare del "Settore Mobilità studentesca", organizza corsi di lingua italiana L2 e LS destinati a studenti universitari di ogni nazionalità;
  - b) in proprio e/o su richiesta di enti, associazioni e organismi privati, organizza corsi di lingua italiana L2 e LS destinati ad apprendenti di qualsiasi livello e grado di scolarizzazione;
  - c) in proprio e /o per conto di altri soggetti pubblici e privati organizza, promuove e gestisce attività formative per la didattica dell'italiano L2 e LS destinati a insegnanti e ad ambienti plurilingui e pluriculturali;
  - d) collabora con Corsi di Studio, Facoltà e Dipartimenti per attività di formazione degli studenti universitari interessati a questioni di didattica dell'italiano L2 e LS;



- e) promuove la diffusione di una consapevolezza pluriculturale e interculturale in contesti educativi;
- f) promuove la creazione di network locali, nazionali e internazionali per il trasferimento e la condivisione di conoscenze e competenze legate alla didattica dell'italiano L2 e LS e alla formazione pluri e interculturale;
- g) cura la pubblicazione di prodotti editoriali e oggetti digitali, audiovisivi e multimediali;
- h) offre consulenza e servizi su questioni legate alla didattica dell'Italiano L2 e LS e alla formazione a organismi pubblici e privati;
- i) organizza e promuove incontri, seminari, convegni e conferenze, anche in collaborazione con altri organismi. Per perseguire le finalità di cui sopra, il Centro ha natura interdipartimentale.

#### **Art. 3 – Durata, istituzione, disattivazione**

1. Il Centro è istituito, sentito il Senato Accademico, con delibera del Consiglio di Amministrazione; ha durata di 6 anni, rinnovabile per uguale periodo, con delibera del Consiglio del Centro, adottata a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Centro è disattivato previo parere espresso dal Senato Accademico, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 4 – Sede**

1. Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali dell'Università degli Studi di Cagliari, a cui compete la gestione amministrativa e contabile.

#### **Art. 5 – Componenti e collaboratori del Centro**

1. Aderiscono al Centro:
  - a) i professori, i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato che ne hanno promosso l'istituzione e/o che possono contribuire allo stanziamento iniziale dei fondi con una quota di libera contribuzione;



b) i professori e i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato afferenti ai Dipartimenti aderenti che collaborino attivamente alle attività del Centro, previa delibera assunta a maggioranza assoluta del Consiglio del Centro a seguito della valutazione della richiesta degli interessati.

2. Allo svolgimento delle attività del Centro possono collaborare:

a) gli assegnisti di ricerca, i borsisti, i dottorandi e gli specializzandi dei Dipartimenti che hanno promosso l'istituzione del Centro o che aderiscono successivamente e che abbiano interessi nel campo della didattica delle lingue e della lingua e della cultura italiana in particolare;

b) personale esterno all'Ateneo a diverso titolo, nel rispetto della normativa vigente, nonché il personale tecnico amministrativo in servizio presso i Dipartimenti aderenti e il personale tecnico amministrativo in servizio presso la Direzione della didattica, previo consenso degli interessati e d'intesa rispettivamente con i Direttori dei Dipartimenti di riferimento e del Dirigente della Direzione per la didattica, nei limiti delle disponibilità esistenti e in modo da non condizionare l'attività istituzionale di ciascuna struttura.

c) il Centro Linguistico di Ateneo (CLA).

3. L'adesione al Centro avviene a seguito di domanda corredata da un curriculum didattico e scientifico nella quale venga esplicitato l'interesse alle attività del Centro e la condivisione dei criteri ispiratori e delle finalità.

4. Successivamente alla sua istituzione possono aderire al Centro, previa approvazione a maggioranza assoluta del Consiglio del Centro medesimo, i Dipartimenti che ne facciano richiesta.

#### **Art. 6 – Organi del Centro**

1. Sono organi del Centro:

a) il Consiglio;

b) il Direttore;



### **Art. 7 – Il Consiglio**

1. Il Consiglio è composto:

- a) dal Direttore del Centro, che lo presiede;
- b) dai Direttori del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali e del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia;
- c) in prima applicazione dai professori e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato che ne hanno promosso l'istituzione;
- d) dai professori e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato che aderiscono al Centro, afferenti ai Dipartimenti aderenti, nominati previa delibera assunta a maggioranza assoluta del Consiglio.

2. Il Consiglio è convocato dal Direttore in via ordinaria almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Direttore lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto. L'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno 5 giorni prima della seduta (anche per posta elettronica) e, in caso d'urgenza, con un preavviso di 48 ore. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, detratti dal computo gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dall'art. 8, comma I, lett. e), f) e lett. g). In caso di parità, prevale il voto del Direttore.

### **Art. 8 - Competenze del Consiglio**

1. Il Consiglio:

- a) approva le linee programmatiche della gestione del Centro e il piano di utilizzo dei fondi a disposizione;
- b) approva le richieste di finanziamento e il piano annuale delle attività del Centro;
- c) approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, una proposta di budget che confluirà nel budget del Dipartimento di riferimento per la relativa approvazione, coerentemente con il principio del bilancio unico. Le risultanze a consuntivo della gestione riferibile al Centro sono contenute in un documento descrittivo-contabile sull'attività svolta nell'esercizio, da



trasmettere al Dipartimento di riferimento per l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, entro il 31 gennaio di ogni anno;

d) elegge il Direttore del Centro secondo le modalità di cui al successivo articolo 9;

e) delibera, a maggioranza degli aventi diritto, sulle richieste di adesione dei Dipartimenti dell'Università;

f) approva, a maggioranza degli aventi diritto, le richieste di adesione dei docenti e dei soggetti che ne facciano richiesta;

g) delibera, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, la prosecuzione dell'attività del Centro;

h) predispone la Relazione triennale sulle attività del Centro da trasmettere al Consiglio dei Dipartimenti afferenti, ai sensi del successivo articolo 13 comma 2 del presente regolamento;

i) delibera su ogni altra iniziativa del Centro.

#### **Art. 9 – Direttore del Centro**

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.

2. Il Direttore è un docente a tempo pieno, nominato con decreto del Magnifico Rettore a seguito dell'elezione da parte del Consiglio del Centro. Resta in carica tre anni e la carica è rinnovabile consecutivamente una sola volta. In caso di cessazione anticipata le funzioni saranno svolte dal docente decano del Consiglio.

3. Il Direttore, coadiuvato dal Consiglio, promuove le attività del Centro, tiene i rapporti con gli Organi Accademici e con l'amministrazione universitaria, cura l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti nell'ambito del Centro.

4. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

a) elabora le linee programmatiche della gestione finanziaria del Centro;

b) predispone il piano annuale delle attività e le relative richieste di finanziamento;

c) predispone la proposta di budget per l'approvazione del Consiglio del Centro, da sottoporre al Consiglio di Dipartimento sede del Centro;



- d) mette a disposizione del Centro i mezzi e le attrezzature in dotazione e provvede all'ordinaria amministrazione del Centro;
  - e) convoca e presiede il Consiglio;
  - f) trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione annuale sulle attività svolte;
  - g) può stipulare, su delega del Consiglio di Dipartimento di riferimento e dei Dipartimenti afferenti, coinvolti nella specifica attività, contratti e convenzioni relative ad attività di ricerca, conto terzi e formative di competenza del Centro.
5. Il Direttore designa un componente del Consiglio incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento.

#### **Art. 10 – Risorse finanziarie**

1. Il Centro può disporre, compatibilmente con i principi di contabilità economica-patrimoniale in vigore, delle seguenti risorse finanziarie:
- a) fondi stanziati dai Dipartimenti afferenti al Centro interdipartimentale per l'insegnamento dell'Italiano a stranieri - CIS;
  - b) fondi di ricerca stanziati dai docenti aderenti al Centro;
  - c) fondi provenienti da soggetti pubblici o privati interessati a sostenere l'attività del Centro;
  - d) quote di corrispettivi di prestazioni a pagamento e di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza;
  - e) ogni altro fondo eventualmente destinato all'attività del Centro dai competenti Organi dell'Ateneo.
2. I fondi a disposizione del Centro affluiscono nel budget del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali e sono gestiti dallo stesso con vincolo di destinazione al Centro medesimo.

#### **Art. 11 – Personale, strutture, attrezzature**

1. Il Centro può avvalersi della collaborazione del personale amministrativo del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali e di personale esterno all'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente.



2. I Dipartimenti aderenti possono mettere a disposizione, per il regolare funzionamento del Centro, strumentazioni, aule e laboratori, previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento. Le spese di funzionamento delle strumentazioni, aule e laboratori per la parte riconducibile alle attività del Centro sono a carico del Centro stesso.

3. Potrà inoltre essere promossa la stipula di convenzioni con istituzioni pubbliche o private interessate alle attività del Centro, al fine di ottenere personale, strutture ed attrezzature.

#### **Art. 12 – Suddivisione delle risorse alla disattivazione del Centro**

1. In caso di disattivazione del Centro, le strumentazioni, le strutture e le attrezzature del Centro vengono riassegnate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 13 – Norme finali e transitorie**

1. Il Consiglio del Centro è convocato, per la prima volta, dal Direttore del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali.

2. Il Centro sottopone all'esame del Consiglio dei Dipartimenti afferenti la relazione triennale circa l'attività svolta dal Centro, anche ai fini della verifica dell'interesse alla continuazione del Centro in relazione al rapporto costi benefici. La relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione che, previo parere del Senato Accademico, confermo o nega la continuazione dell'attività del Centro. 3. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme statutarie e regolamentari vigenti.